

Multe estere, semaforo giallo

Riscuotere in Svizzera, tramite società private, multe per infrazioni stradali commesse all'estero è illegale. Non significa però che gli automobilisti elvetici godano di una sorta d'impunità.



Simone Gianini, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Torna con una certa regolarità il tema del perseguimento delle violazioni del codice stradale compiute al di fuori del proprio Stato di domicilio. In particolare, per gli automobilisti residenti in Ticino che commettono delle infrazioni in Italia si sono rincorsi negli ultimi anni articoli di stampa che hanno dato notizia ora del 'giro di vite' dei Comuni d'oltre frontiera nei confronti dei trasgressori stranieri, poi del fatto che le autorità svizzere non comunicano più all'estero i dati dei propri cittadini, o ancora del ricorso di quelle italiane a società private per l'incasso delle multe rimaste impagate.

Se tra gli Stati membri dell'Unione europea, soprattutto grazie alla direttiva 2015/413 dell'11 marzo 2015 sullo scambio d'informazioni, vigono obblighi di assistenza giudiziaria facilitata per le infrazioni in materia di sicurezza stradale e tra la Svizzera e alcuni Paesi europei (in particolare Francia e Germania) sono stati stipulati degli accordi bilaterali per l'incasso delle multe disciplinari, tra Svizzera e Italia non vi è alcun accordo in tal senso. Con una sentenza del 22 giugno 2022 - non è per ora noto, se a sua volta oggetto di ricorso - la Corte penale del Tribunale penale federale (Tpf) ha così deciso che l'ente pubblico italiano, nel caso specifico il Comune di Torino, non può intimare l'incasso di proprie multe in Svizzera mediante una società privata, pena la condanna di chi si presta a tale attività per violazione dell'art. 271 del Codice penale, il quale punisce chiunque, senza esservi autorizzato, compie o favorisce sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici.

Il caso è stato perseguito dal Ministero pubblico della Confederazione (Mpc)

a seguito della denuncia di un cittadino svizzero che si è visto intimare da una società con sede nel Canton Vaud il pagamento di una multa e relative spese d'incasso per un totale di 542,35 franchi per aver circolato senza autorizzazione in una zona a traffico limitato della città di Torino. Irrilevante per il procedimento, ma forse non per aver così spinto il debitore a sporgere denuncia, è il fatto che la multa (di 120,40 franchi) era da questi già stata pagata, ma non contabilizzata dalla polizia municipale. Oppostisi alla proposta di condanna emanata dall'Mpc, il direttore e il vice della società hanno sostenuto di non essersi resi conto di agire illecitamente, visto che l'incasso di multe estere in Svizzera tramite società private è frequente e non sembra proibito nemmeno leggendo il sito dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), dove si riferisce che alcuni Comuni italiani, tra cui Milano e Firenze, hanno delegato la riscossione a ditte private italiane.

Il Tpf ha sostanzialmente confermato la proposta dell'Mpc, condannando i due dirigenti a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere e al pagamento di tasse e spese di Chf 3.500,00 ciascuno. Riconoscendo che l'incasso di multe disciplinari in Svizzera è un atto di competenza esclusiva dell'autorità pubblica, il Tribunale ha rilevato che di principio le multe estere devono essere riscosse in Svizzera ricorrendo all'assistenza giudiziaria. Eccezioni sono previste unicamente per la comunicazione diretta, tramite posta, degli atti giudiziari esteri, compresi quelli relativi a contravvenzioni a norme della circolazione stradale, o per l'intervento facilitato delle autorità elvetiche in base agli accordi bilaterali conclusi, ad esempio, con Francia e Germania, ma non con l'Italia.

L'incasso di una multa disciplinare con l'aggiunta di (ingenti) spese e la minaccia di conseguenze se il debitore non paga da parte di una società privata in Svizzera per un Comune straniero viola invece la sovranità elvetica, costituendo un atto compiuto senza autorizzazione per conto di uno Stato estero.

Né le indicazioni sul sito della fedpol - di carattere generale e riferite, così il Tribunale, ad atti su suolo italiano -, né i dubbi sul carattere illecito del loro agire sono stati ritenuti sufficienti per mandare i prevenuti esenti da pena.

Ciò non vuole però dire che gli automobilisti svizzeri possano pensare di godere di una sorta d'impunità per le infrazioni commesse in Italia. Da un lato, come sottolineato dal Tribunale penale federale, pure per le multe della circolazione stradale, quand'anche in Italia non sempre di carattere penale, lo Stato estero può ricorrere allo strumento dell'assistenza giudiziaria internazionale e far riconoscere le proprie decisioni in Svizzera per poi porle all'incasso. Visto che simili procedure sono però lunghe e onerose, vi è da credere che i Comuni italiani presteranno piuttosto maggiore attenzione direttamente sul proprio territorio alle infrazioni commesse da automobilisti stranieri, incassando le ammende in flagranza di reato o ricorrendo a metodi coercitivi - che possono arrivare sino alla confisca del veicolo - laddove l'automobilista in mora con il pagamento si rechi ancora in Italia. Resta quindi valido il consiglio di pagare le multe giustificate.